

IL SINDACO

CONSAPEVOLE CHE

- il problema dell'inquinamento atmosferico è particolarmente sentito;
- una delle fonti d'inquinamento atmosferico è rappresentato, dalle emissioni derivanti dalla combustione in loco dei residui vegetali ovvero dalle biomasse legnose;

RILEVATO CHE

- la situazione ambientale di quest'ultimo periodo evidenzia che i livelli degli inquinanti risultano particolarmente elevati, ma all'interno dei limiti consentiti dalla Legge in ambito polveri sottili PM10;
- Regione Lombardia, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria e del contenimento delle emissioni in atmosfera ha posto particolare attenzione alla necessità di favorire la riduzione dell'inquinamento atmosferico promuovendo misure strutturali ed emergenziali per raggiungere i valori limite imposti dal D.Lgs. n.11/2010;
- La stessa Regione Lombardia con deliberazione n. X/2525 del 17/10/2014 deroga al divieto di accensione di fuochi, autorizzando detta pratica per soli 2 giorni all'interno del periodo dal 15/10 al 15/04 di ogni anno; tale deroga si attua in presenza della prevista autorizzazione comunale;

CONSIDERATO CHE

- la tutela della salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale è chiamata a garantire e tutelare tale diritto;
- la combustione all'aperto di residui vegetali e ramaglie è particolarmente significativa in termini di quantità d'inquinanti tossicologicamente pericolosi;
- il Sindaco, quale soggetto competente in materia ambientale e massima autorità locale in materia sanitaria, può esercitare, mediante apposita ordinanza la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei residui vegetali in conformità all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTI

- l'art. 674 C.P. "getto pericoloso di cose nel caso l'abbruciamento cagioni emissioni di gas, vapori e fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare le persone, fuori dai casi in cui la emissione sia giustificata;
- il D.Lgs n.205 del 03.12.2010 che ha fatto propria la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e modificato le norme contenute nella parte IV^ del Codice dell'Ambiente (D. Lgs n.152 del 03.04.2006);

- il D.Lgs 13 agosto 2010, n.155 recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE” relativa alla qualità dell’aria ambiente e per l’aria più pulita in Europa;
- il D.Lgs 351/1999 “Attuazione della Direttiva 96/62/CE”, in particolare l’art.7, in materia di valutazione della qualità dell’aria ambiente;
- il D.Lgs 152/2006 a s.m.i. “norme in materia di ambiente” ed in particolare la parte V^ “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
- il D.Lgs 31 marzo 1998, n.112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997 n.59” ed in particolare l’art.117 che prevede in capo ai Sindaci ed al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia sanitaria;
- l’art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- la Legge 23 dicembre 1978 n.833 recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” ed in particolare l’art.32 che prevede in capo ai Sindaci ed al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibili ed urgenti in materia sanitaria;

CONSIDERATO CHE

- comunque l’accensione del tradizionale Falò in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate di Domenica 17 gennaio 2016 può essere considerato quale **evento straordinario**;
- altresì che tale avvenimento è proprio delle tradizioni popolari, anche centenarie, valide in tutte le Province Lombarde, dal periodo di Sant’Omobono fino ai giorni della Merla e oltre;
- il patrimonio storico e di pratiche rituali tradizionali vede interessate moltissime amministrazioni lombarde, Pro Loco e associazioni locali;
- Regione Lombardia, venendo incontro alle numerose richieste di cittadini e Amministrazioni locali, ha deciso che potranno essere consentiti, previa autorizzazione dell’Amministrazione competente, falò e fuochi all’aperto in occasione di feste o eventi legati alla tradizione popolare e culturale della Lombardia;

RITENUTO

- di ridare pieno valore a eventi significativi per la vita sociale, culturale e religiosa di moltissimi paesi lombardi e del nostro comune;
- che questa tradizione possa rappresentare l’unica eccezione al divieto di combustione all’aperto che rimane in vigore nell’intento di sviluppare e stimolare uno spirito di aggregazione ed un momento conviviale nonché contenere le fonti

inquinanti, mediante la partecipazione dei cittadini che potranno contribuire alla realizzazione di un falò pubblico portando nel luogo stabilito il solo materiale autorizzato;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DISPONE

IL DIVIETO ASSOLUTO

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

di bruciare all'aperto i residui colturali derivanti da attività agricole e forestali (fogliame, stoppie, sterpaglie e simili), da pulizia di parchi, giardini, aree boscate e verdi che dovranno essere regolarmente conferiti al centro di raccolta comunale (ecocentro di via colombo).

In considerazione a quanto sopra dispoosto, al fine di incentivare la partecipazione dei cittadini ad eventi di aggregazione socio-culturale come quello oggetto della presente ordinanza, è data facoltà agli stessi di conferire i suddetti materiali all'unico falò pubblico che verrà organizzato, sotto il diretto controllo dell'Amministrazione Comunale, all'interno del terreno posto di fronte al Cimtero Comunale in via Magenta.

L'ACCENSIONE DEL FALO' PUBBLICO VERRA' EFFETTUATA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E DEGLI INQUINANTI IN ATMOSFERA DEL GIORNO STESSO IN CUI SI EFFETTUERA' LA COMBUSTIONE

INFORMA CHE

- il materiale suddetto potrà essere conferito in loco entro le ore 10.00 di Domenica 17 gennaio 2016;
- il falò pubblico sarà costituito da materiale idoneo;
- esso avrà un dimensionamento contenuto;
- la durata della combustione sarà temporaneamente limitata;
- la rimozione del materiale combusto sarà effettuato il giorno successivo;
- lo smaltimento del materiale combusto sarà effettuato previa verifica delle ceneri;
- la circolazione dei veicoli, nell'area interessata, subirà una limitazione in funzione dell'organizzazione dell'evento;

- la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00, salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al TAR Lombardia oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento.

DISPONE

che la Polizia Locale nonché tutti gli altri Organi di Vigilanza sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

altresì, che la presente ordinanza, sia pubblicata all'albo pretorio on line, al sito istituzionale del Comune, nonché resa nota alla cittadinanza e propagandata attraverso ogni altro possibile canale d'informazione e, contestualmente, trasmessa a:

- sua Eccellenza il Prefetto di Milano;
- Regione Lombardia Assessorato dell'Ambiente;
- Città Metropolitana di Milano Assessorato all'Ambiente;
- ARPA Lombardia;
- ASL MI 1 Dipartimento prevenzione - Magenta;
- Comando della Guardia di Finanza di Magenta;
- Comando Vigili del Fuoco di Milano;
- Comando Stazione CC di Sedriano;
- Comando Polizia Locale di Sedriano.

Dalla sede municipale, Sedriano 13 gennaio 2016

IL SINDACO
Angelo Cipriani